

Aziende e leggi

Risponde l'avvocato Walter Gaddia,
Network Legale Integrato - Milano

304 - COME PUÒ L'IMPRESA RECUPERARE IL CREDITO ESTERO?

La mia società, oltre che sul mercato italiano, opera anche in ambito europeo: è vero che la Comunità ha istituito una apposita procedura giudiziaria per il recupero dei crediti d'impresa all'estero?

Lettera firmata

Il regolamento CE nr. 1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, ha istituito per il recupero dei crediti pecuniari non contestati il provvedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, al quale, a determinate condizioni, viene assicurata la libera circolazione negli Stati membri della Comunità (Danimarca esclusa), esentandolo da procedimenti intermedi per il riconoscimento.

Il regolamento comunitario in questione si applica alle controversie nelle quali almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, fermo il diritto per il creditore di avvalersi delle procedure previste dal proprio diritto nazionale.

Il procedimento prevede che il giudice valuti la domanda sulla base delle informazioni fornite, di fatto rigettandola solo qualora appaia manifestamente infondata o irricevibile: avverso il provvedimento il debitore, una volta che gli sia stato notificato, può poi entro 30 giorni presentare opposizione, in difetto della quale l'ingiunzione di pagamento europea acquista forza esecutiva.

Peraltro, così come sono decisamente minimi i requisiti richiesti per la concessione del provvedimento al creditore, lo stesso vale, in un certo senso coerentemente, anche per l'eventuale opposizione del debitore, che toglie definitivamente di mezzo l'ingiunzione di pagamento europea instaurando di fatto un giudizio ordinario.

Per il creditore potrebbe quindi risultare piuttosto preferibile ricorrere alle usuali procedure previste dal diritto nazionale, avvalendosi poi della normativa comunitaria che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. CE 805/2004).

